REGOLAMENTO (CEE) N. 1910/75 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

che aumenta il contingente tariffario comunitario aperto con regolamento (CEE) n. 3110/74 per l'anno 1975 per quanto riguarda taluni tessuti di seta lavorati su telai a mano e che modifica l'elenco dei prodotti tessili ammessi al beneficio dei contingenti aperti da detto regolamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3110/74 (1), il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri per il 1975 un contingente tariffario comunitario di un importo di 2 000 000 di unità di conto per taluni tessuti di seta lavorati su telai a mano delle voci ex 50.09 e ex 50.10 della tariffa doganale comune;

considerando che nel quadro dell'attuazione della dichiarazione di intenzioni concernente le relazioni commerciali con alcuni paesi asiatici è opportuno portare l'importo contingentale in questione a 2 200 000 unità di conto, aumentando dello stesso importo la riserva comunitaria costituita; che inoltre, per quanto concerne i prodotti della voce 58.04 della tariffa doganale comune, è opportuno limitare il beneficio del previsto contingente tariffario ai soli prodotti di cotone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario comunitario aperto con regolamento (CEE) n. 3110/74 per il 1975 per quanto riguarda taluni tessuti di seta lavorati su telai a mano delle voci ex 50.09 e ex 50.10 della tariffa doganale comune è portato a 2 200 000 unità di conto.

2. L'aumento di 200 000 unità di conto è destinato alla riserva comunitaria prevista per tali prodotti dall'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, che pertanto passa a 1 000 000 di unità di conto.

Articolo 2

Il testo della voce ex 58.04 figurante nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3110/74 è sostituito dal seguente testo:

« Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05, di cotone, lavorati su telai a mano ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

(1) GU n. L 337 del 16. 12. 1974, pag. 1.